



***Tribunale di Messina***  
***Seconda sezione civile - Ufficio Fallimenti***

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati

dott. Giuseppe Minutoli

Presidente

dott. Daniele Carlo Madia

Giudice

dott. Claudia Giovanna Bisignano

Giudice relatore

ha emesso il seguente

**DECRETO**

nel procedimento iscritto al n. 7/2020 Rg.Conc. relativo alla procedura di concordato preventivo della società SURGELA 2000 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Di Stefano.

Premesso che la società Surgela 2000 s.r.l. in liquidazione, con ricorso depositato in data 09.11.2020, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo "riservando il deposito della proposta e del piano" alla scadenza del termine di cui all'art. 161 co. 6 l.f.;

che, con decreto collegiale del 13.11.2020, essendo stato il ricorso presentato in pendenza di istanza di fallimento depositata dalla società Edison Energia s.p.a., è stata disposta la riunione tra la procedura concordataria e la procedura prefallimentare n. 4/2020 RGPF;

che, con decreto collegiale del 07.01.2021, è stato concesso il termine di giorni 60 per il deposito del piano, della proposta, nominando quale commissario giudiziale il prof. Avv. Marcello Parrinello;

che, con decreto del 10.01.2021, è stata concessa una proroga di giorni 60;

considerato che la società, nel concesso termine, non ha depositato il piano concordatario e la proposta;

che, con decreto del 23.03.21, è stata fissata, ai sensi dell'art. 162 L.F., udienza di comparizione della società, del commissario giudiziale, dei creditori e del P.M., per il 21.04.21, con avvertimento che la convocazione era fissata al fine di dichiarare l'improcedibilità della domanda di concordato e per decidere sulle istanze di fallimento;

che, com'è noto, la dichiarazione di fallimento non può più essere sorretta dalla iniziativa d'ufficio, necessitando che le istanze di fallimento siano mantenute ferme dai soggetti a ciò legittimati;

che il decreto di convocazione del 23.03.21 è stato ritualmente comunicato ai procuratori della società creditrice Edison Energia s.p.a. in pari data (cfr biglietto di cancelleria);

che, alla odierna udienza del 21.04.21, nessuno è comparso per la creditrice istante, Edison Energia s.p.a., nella procedura prefallimentare riunita n. 4/2020 RGPF;

che l'assenza del creditore deve essere interpretata quale carenza di interesse a coltivare il ricorso per la dichiarazione di fallimento;

che il P.M. comparso in udienza, dott.ssa Stefania La Rosa, si è rimesso alle valutazioni del Tribunale, senza formulare alcuna istanza;

considerato, pertanto, che deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda di concordato - riservando la liquidazione del commissario giudiziale, prof. Avv. Parrinello, alla presentazione di specifica istanza- e del ricorso per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

- **Dichiara** l'improcedibilità della domanda di concordato presentata dalla società iscritta al n. 7/2020 Rg.Conc. e del ricorso per dichiarazione di fallimento iscritto al n. 4/2020 RGPF;

- **riserva** la liquidazione del compenso del commissario giudiziale.

Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 21.04.2021

Il Giudice relatore

*dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano*

Il Presidente

*dott. Giuseppe Minutoli*